

zione di membri del consiglio di amministrazione dell'INPS, si possa considerare corretta la decisione dello stesso Istituto di nominare tre dei suoi membri nel consiglio di amministrazione della Ge.T.I. Spa, uno dei quali con funzione di Presidente nella persona dell'avvocato Emiliano Amato;

quanto denaro abbia percepito la Ge.T.I. Spa dall'INPS, dalle società affidatarie, come lo stesso sia stato utilizzato, e se l'INPS abbia tratto vantaggi economici da tale società;

quale attività la stessa società abbia espletato dalla sua costituzione ad oggi, se abbia affidato e a chi e con quale costo incarichi di consulenza e l'entità degli eventuali emolumenti corrisposti ai consiglieri e per l'espletamento di quali incarichi;

se corrisponda al vero che la Ge.T.I. Spa ha affidato allo Studio Gallo & C. di Milano l'incarico per una consulenza per la redazione di un piano di rilancio dei 5 stabilimenti per un importo di oltre 100 milioni di lire;

se corrisponda al vero che il consiglio di amministrazione della Ge.T.I. Spa si è riunito al di fuori della sede sociale corrispondendo rimborsi spese ai consiglieri ed ai sindaci senza che l'esigenza di tali riunioni fuori sede fosse necessitata da alcun motivo;

se corrisponda al vero che la Ge.T.I. Spa, pur non svolgendo di fatto alcuna attività operativa, abbia organizzato un ufficio con distacco del personale dell'istituto;

quali siano i motivi che ostano all'immediato scioglimento da parte dell'INPS di tale società;

se il magistrato della Corte dei conti presente presso l'Istituto abbia sollevato questioni di regolarità rispetto alle iniziative poste in essere sia dal consiglio di amministrazione dell'Istituto che dalla Ge.T.I.;

se risponda al vero che la procura della Corte dei conti ha avviato un'indagine sull'intera questione;

se nelle proprie relazioni la Corte dei conti abbia mai sollevato obiezioni e rilievi e di quale natura;

quali iniziative le intendano adottare, qualora le gravi questioni segnalate risultassero effettivamente accadute, per porre rimedio alle situazioni di illegittimità e, al tempo stesso, far recuperare all'istituto le somme impropriamente ed indebitamente spese dalla Ge.T.I. Spa. (4-01832)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta in Commissione:

CORDONI. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

la dottoressa Emilia Ortenzio, da più di sette anni direttrice della casa di reclusione di Massa, è una stimata rappresentante dell'Amministrazione penitenziaria, apprezzata sul territorio soprattutto per la sua capacità di avvicinare l'istituto di pena ed i suoi detenuti alla città;

il periodo della sua direzione è stato caratterizzato da ottimi rapporti con le Amministrazioni locali, con le scuole e con le associazioni di volontariato che hanno contribuito a diffondere nella provincia di Massa la conoscenza e la comprensione della funzione e delle finalità dell'intero sistema penitenziario;

la direttrice e il suo personale hanno dato vita nell'Istituto di Massa ad una importante esperienza di manifattura interna, professionalizzante per i detenuti, qualificante per le finalità di prevenzione e ricca di ricadute positive anche sul tessuto economico locale;

tale esperienza è stata di recente valorizzata anche dal Ministero della giustizia che, in occasione di una visita ha onorato l'Istituto di una valutazione lar-

gamente positiva, orgogliosamente sintetizzata dalla stampa locale nell'espressione « un carcere da dieci e lode »;

il Provveditore regionale per la Toscana, dottor Massimo De Pascalis, ha disposto, il 30 ottobre 2001, con un proprio provvedimento, il distacco presso la sede di Firenze della dottoressa Emilia Ortenzio, direttrice della casa di reclusione di Massa;

tale provvedimento, che all'interrogante pare improvviso ed immotivato, ha fatto seguito ad un incontro con alcuni rappresentanti del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria dell'Istituto penitenziario di Massa, convocati dal Provveditore in relazione ad una manifestazione di protesta, da essi preannunciata per il 29 ottobre 2001 e poi ritirata;

nei giorni immediatamente successivi al provvedimento, le pubbliche ed allarmate reazioni dei sottufficiali e del personale tecnico-amministrativo dell'Istituto di Massa hanno chiaramente evidenziato un ampio sostegno del personale interno alla direzione della dottoressa Ortenzio;

in particolare, per la natura del servizio prestato dai rappresentanti dello Stato in questo tipo di struttura, risulta allarmante il documento del gruppo di sottufficiali, laddove evidenzia « i molteplici tentativi di destabilizzazione che in questi ultimi anni si sono succeduti per mano di un esiguo numero di appartenenti al Corpo qui in servizio, assetati di vendite trasversali »;

lo stesso Provveditore regionale, in un recente incontro con le rappresentanze sindacali territoriali ed interne, ha ritenuto di dover affermare che non tollererà alcun cedimento sul piano della legalità e del servizio e ha dichiarato temporaneo e subordinato alla disponibilità della dottoressa Ortenzio il suo trasferimento presso la sede di Firenze —;

se, alla luce di quanto sopra, il Ministro interrogato non ravvisi l'inopportunità di un provvedimento che sottrae ad

una struttura attiva e qualificante dell'Amministrazione una direzione apprezzata all'interno ed all'esterno dell'Istituto;

se il Provveditore regionale per la Toscana abbia intenzione di reintegrare in tempi brevi la direttrice della casa di reclusione di Massa nelle sue funzioni, garantendo all'Istituto una direzione stabile, indispensabile per il mantenimento degli eccellenti livelli di efficienza in esso raggiunti;

se il Ministro non ritenga necessario un chiarimento sulle parole allarmanti dei sottufficiali e dello stesso Provveditore in merito alle condizioni di legalità e di sicurezza all'interno dell'Istituto di Massa.

(5-00532)

KESSLER. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

dalla stampa nazionale (*Corriere della Sera* e *la Repubblica* del 5 gennaio) si apprende dall'onorevole avvocato Saponara che egli stesso ha « ricordato » al Ministro della giustizia la scadenza della proroga precedentemente concessa dal Ministero della giustizia al dottor Brambilla, componente del collegio giudicante del processo « SME », che vede tra gli imputati il Presidente del Consiglio dei ministri e l'onorevole Previti;

dalle stesse fonti si apprende che l'onorevole avvocato Saponara, ha, nella stessa occasione, « ricordato » al Ministro una « decisione della Corte dei conti che definiva illegittima anche la prima proroga »;

il 31 dicembre 2001, il direttore generale magistrati del Ministero della giustizia inviava un telegramma al Presidente della Corte di Appello di Milano, in cui disponeva che il dottor Brambilla prendesse possesso del posto di magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Milano, lasciando così anche il processo « SME », in cui era impegnato;

nel telegramma si afferma testualmente che « una ulteriore proroga di mesi

tre — termine massimo consentito dalla legge — avrebbe l'effetto di innestarsi (*sic*) una situazione di illegittimità, alla stregua del menzionato provvedimento della Corte dei conti » (atto di rilievi dd. 17 ottobre 2001);

il telegramma del ministro veniva inviato all'avvocato Saponara che lo esibiva all'udienza del 3 gennaio 2002 del processo « SME », sollevando la questione della legittima composizione del collegio —:

se e in che modo sono pervenute al ministro sollecitazioni in merito al collegio giudicante del processo SME;

quali iniziative in merito abbia preso il ministro;

se il ministro fosse già al corrente dell'atto di rilievi della Corte dei conti che riteneva non legittima la reggenza di direzioni generali e uffici dirigenziali del ministero abrogati con l'entrata in vigore, il 31 marzo 2001, del decreto del Presidente della Repubblica 55 del 2001;

se la « situazione di illegittimità », ritenuta da ministero sulla base delle osservazioni di ottobre della Corte dei conti, si riferisca, secondo il ministro, solo al provvedimento di proroga del trasferimento del dottor Brambilla o a tutti i provvedimenti presi dai reggenti della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali, della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, nonché degli uffici di livello dirigenziale, accomunati nelle stesse osservazioni della Corte dei conti;

la stessa « situazione di illegittimità » non si debba ritenere anche per gli atti compiuti dai funzionari reggenti altri uffici non più contemplati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 2001, quali l'ufficio rogatorie;

quanti e di che tipo siano i provvedimenti assunti dai reggenti di direzioni generali e uffici di livello dirigenziale abrogati dal decreto del Presidente della Repubblica 55 del 2001 e quali siano le iniziative prese

dal ministro per ovviare alla ritenuta illegittimità degli stessi. (5-00533)

MANTINI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 dicembre 2001 risulta adottato dal Ministro della giustizia un provvedimento di revoca del giudice Brambilla alla I sezione del tribunale penale di Milano titolare del processo cosiddetto Ariosto dove è imputato il Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi;

il provvedimento risulta motivato sulla base di una irregolarità di natura amministrativa, dedotta dalla Corte dei conti, concernente la competenza dei reggenti alle nomine e quindi si devono ipotizzare numerosi casi di nomine irregolari sotto il profilo amministrativo per il medesimo vizio di competenza;

il fenomeno può dunque avere effetti assai rilevanti sui numerosi processi contro mafia e criminalità, mentre è chiaro che il Ministro ha pieni poteri di sanatoria degli atti amministrativi formalmente viziati, e che tale scelta, in materia assai delicata per la sicurezza dei cittadini italiani e per la effettività della giustizia, appartiene alla sua piena discrezionalità —:

i casi direttamente interessati dalle nomine viziate;

se il provvedimento di revoca sia stato adottato solo nei confronti del giudice Brambilla o nei confronti di tutti gli interessati;

se il ministro intenda o no, e per quali ragioni, procedere alla sanatoria-conferma delle nomine che si ritengono formalmente viziate. (5-00534)

Interrogazioni a risposta scritta:

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo del 13 febbraio 1998 recante « Norme in materia di isti-

tuzione giudice unico di primo grado » ha previsto la creazione della sezione distaccata di Tribunale a Cinquefrondi (Reggio Calabria), penalizzando la città di Taurianova (Reggio Calabria);

la Commissione Giustizia della Camera dei deputati, in data 29 gennaio 1998, nell'espressione del parere sullo schema del decreto legislativo in questione, aveva aggiunto come osservazione « l'invito al Governo a rivalutare l'individuazione della sede in cui collocare l'istituenda sezione distaccata di tribunale per Taurianova e Cinquefrondi, tenendo conto dei parametri e degli elementi emersi nel corso del dibattito in Commissione »;

il decreto definitivo non ha apportato alcuna rivisitazione, eliminando, di fatto la istituzione di una sezione distaccata di tribunale in Taurianova;

la città di Taurianova (Reggio Calabria) è stata toccata in anni passati, da numerose vicende criminali che hanno portato il centro ai tristi onori delle cronache nazionali ed internazionali, tanto che il relativo Consiglio comunale è stato il primo in Italia ad essere sciolto per inquinamento mafioso;

lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, in data 13 novembre 1999, ha indirizzato al Ministro della giustizia del tempo, una segnalazione circa la necessità di prestare una particolare attenzione al problema della mancata sezione distaccata di Taurianova « che appare di estrema serietà »;

la sezione del tribunale di Palmi distaccata in atto nella sola Cinquefrondi, con un utenza di ben 21 comuni popolosi sparsi su vastissimo territorio comprensivo anche di popolazioni montane, ha determinato un enorme mole di lavoro, anche a causa della ristrettezza degli organici del gruppo di lavoro sia del personale giudicante che di quello di cancellerie;

appare, peraltro, inconcepibile all'interrogante il fatto che, pur in presenza di particolari condizioni ambientali e terri-

toriali, possa essere sottratto un punto di giustizia che rappresenta il simbolo dello Stato;

la soluzione unica, più volte richiesta dall'interrogante, dal Consiglio comunale e dal Difensore Civico della Città, sarebbe quella di ripristinare, nella pienezza del suo funzionamento e del suo lavoro, la sezione distaccata di tribunale anche in Taurianova (Reggio Calabria) —:

se non ritenga necessario ed urgente, anche dopo le necessarie ricognizioni del caso, apportare una modifica alle Tabelle allegate al decreto legislativo n. 51 del 1998 con la istituzione della sezione distaccata del tribunale di Palmi anche nella città di Taurianova (Reggio Calabria).

(4-01794)

GUERZONI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è nell'interesse del Ministero e dell'organizzazione penitenziaria, in relazione a progetti sperimentali che hanno un diretto rapporto con i territori locali, stabilire un confronto e un coinvolgimento con le istituzioni locali;

per quanto riguarda la Casa di lavoro di Castelfranco Emilia è in essere un protocollo d'intesa sottoscritto fra la regione Emilia Romagna e il Ministero;

per quanto riguarda future e diverse destinazioni della strutture in oggetto né la regione Emilia Romagna, né la provincia di Modena e il Comune di Castelfranco in Emilia sono mai stati informati o consultati —:

se corrisponda al vero che sia stata decisa dal Ministero diversa destinazione alla struttura di Castelfranco Emilia;

se non ritenga opportuno che venga rispettato il protocollo d'intesa sulla destinazione e l'uso della colonia penale di Castelfranco Emilia, firmato con la Regione Emilia Romagna;

se non ritenga opportuno fissare nel più breve tempo possibile un incontro con

la Regione e gli Enti locali interessati per informarli adeguatamente. (4-01826)

RANIERI e MASTELLA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel settembre del 1993 tre persone dichiararono alla procura di Foggia che avrebbero dovuto versare nel 1991 all'allora ministro del bilancio, Cirino Pomicino, una somma di denaro per l'appalto dei lavori della discarica di Vieste e, non avendolo trovato al Ministero ove si sarebbero recate, avrebbero consegnato poi tale somma ad altre persone perché a loro volta la consegnassero;

tali persone hanno, in seguito, negato tassativamente questo episodio;

nel 1995 davanti alla Procura della Repubblica di Lecce e nel 1998 dinanzi al Tribunale di Lecce queste stesse persone ritrattano le accuse nei confronti di Cirino Pomicino dichiarando di non averlo mai conosciuto —:

se risponda al vero che in otto anni la Procura di Foggia non mai interrogato Cirino Pomicino né ha mai cercato riscontri di qualsiasi genere dalle accuse lanciate nel 1993 né ha mai sentito le predette tre persone dopo che le stesse avevano nel 1995 ritrattato le accuse davanti ad altre autorità giudiziarie;

se risponda altresì al vero che nel giugno del 2001 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia si è rifiutato di sentire queste tre persone, perché confermassero quelle accuse, poi ritrattate, rinviando a giudizio Cirino Pomicino per il reato di concussione in danno di Ottavio Pisante che a sua volta non ha mai accusato l'ex ministro del bilancio motivando tale decisione con le « funzioni di controllo e autorizzazione » che il Pomicino aveva nella sua qualità di deputato della Repubblica;

quali iniziative di propria competenza intenda adottare in merito. (4-01831)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

la società Veneta Infrastrutture, di proprietà della FINTECNA ha di recente realizzato una galleria di collegamento tra i comuni di Schio e Valdagno, i quali si sono uniti per costruire il « Consorzio per l'integrazione tra le città di Schio e Valdagno », ente gestore dell'opera;

la galleria, inaugurata nel giugno del 1999, misura 4.700 metri di lunghezza e 7,50 metri di larghezza, è bidirezionale ed è al quarto posto in Italia tra le gallerie di questo tipo, dopo Frejus, Monte Bianco e San Bernardo;

attualmente, la galleria è utilizzata solo per il traffico leggero, ed è dotata di impianti di sicurezza elementari — estintori, prese d'acqua in galleria, rilevatori di gas — ma è sprovvista di ricoveri a prova di incendio e di vie di fuga indipendenti, nonostante sia una struttura di recentissima realizzazione;

i tragici incidenti avvenuti nel traforo del Monte Bianco e del San Gottardo hanno dimostrato in modo inequivocabile che la sicurezza delle gallerie bidirezionali è affidata principalmente all'esistenza di una via di fuga indipendente e separata dalla galleria —:

se risponda a verità la notizia che dalla fine di gennaio 2002 il traforo Schio-Valdagno sarà aperto al traffico dei mezzi pesanti;

quali provvedimenti, in caso la notizia risponda al vero, si intendano prendere al fine di dotare il traforo di un corridoio indipendente e separato per favorire la fuga in caso di incendio ed evitare così il ripetersi di tragici errori.

(2-00208) « Orsini, Antonio Leone ».